

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.TE.)

Via m. Capuani n. 1 – 64100 Teramo

PEC : appalti@pec.provincia.teramo.it

Per conto del Comune di Giulianova

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA

art. 60, Decreto Legislativo n. 50/2016

per l'affidamento dell'intervento denominato: "STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER: A) RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIA N. SAURO TRATTO EST (AMBO I LATI); B) SISTEMAZIONE SCIVOLI RACCORDO MARCIAPIEDI ZONA LIDO CENTRO E SUD. CUP - F67H16001700004 – CIG 6925735153"

In esecuzione della determinazione n. 190 del 23.12.2016 dell'AREA SECONDA del Comune di Giulianova (TE) e della determinazione n. 1086 del 29.12.2016 del registro dell'Area 3 - con la quale questa S.U.A. TE ha approvato degli atti propedeutici e necessari per l'espletamento della gara in oggetto, è indetta la gara, mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento indicato in oggetto **per conto del Comune di Giulianova (TE)**, ai sensi del D.Lgs 50/2016, con le modalità di seguito specificate.

NORME GENERALI

Il presente Bando di gara contiene le norme e le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.lgs. 50/2016, dal DPR 207/2010, dalle disposizioni previste dal presente bando di gara, dal Capitolato Speciale oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per

giorno	06	Febbraio 2017	ora	12:00
---------------	-----------	----------------------	------------	--------------

- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 deve pervenire alla Stazione appaltante:
--- entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a) ;
--- all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a) ;
--- con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3 ;
b) nel seguito con il termine «**busta dell'Offerta Economica**» si intende la busta interna al plico

contenente la sola Offerta Economica ;

- c) la busta interna di cui alla lettera b) deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- d) il plico, pertanto, deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, la busta interna di cui alla lettera b), e deve recare l'intestazione del mittente e della procedura alla quale si partecipa.

1.3. Profilo di committente e recapito della Stazione Unica Appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.provincia.teramo.it/> ;

- a) il recapito della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Teramo, per tutto quanto non diversamente indicato nella presente lettera di invito, è il seguente:

S.U.A. TE	PROVINCIA DI TERAMO			C/O	Ufficio APPALTI	
Indirizzo	VIA M. CAPUANI			num.	1	
CAP	64100	Località	TERAMO			Provincia TE

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla **S.U.A. TE** all'indirizzo sopra indicato, con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- c) l'eventuale consegna a mano, all'indirizzo di cui alla lettera a), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.provincia.teramo.it/> ;
- d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- e) il plico recapitato alla **S.U.A. TE** deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

1.4. Data e luogo della selezione delle offerte:

- a) l'avvio dell'apertura e l'esame delle offerte, in seduta pubblica, è previsto per il

giorno	08	Febbraio 2017	ora	09:30
---------------	-----------	----------------------	------------	--------------

- b) l'esame avverrà presso la sede della **S.U.A. TE** , ovvero presso la sede del servizio Appalti, della **PROVINCIA di TERAMO**, in via M. Capuani n. 1, TERAMO;

1.5. Numero minimo degli offerenti

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice e dell'articolo 91, comma 2, in quanto compatibile, dello stesso Codice, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta ammessa.

2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Pagina 2 di 20

Via M. Capuani n. 1 – 64100 TERAMO – Tel. 0861331 557 – 0861 331540 – appalti@pec.provincia.teramo.it

www.provincia.teramo.it

2.1 Importo lavori

Frazione lavori soggetti a ribasso	€ 206.780,19
Oneri di sicurezza generici (non soggetti a ribasso)	€ 4.073,43
Oneri speciali di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.146,38
Importo complessivo dell'appalto	€ 213.000,00

Categoria dei lavori prevalente: **OG3 classifica I**

Lavori da tenersi nel territorio del Comune di Giulianova.

- **Pagamenti in acconto:** Ai sensi dell'art.27 del Capitolato Speciale d'Appalto, avverranno solo dopo l'ultimazione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 del medesimo art. del C.S.A., si procederà all'emissione di un primo ed unico stato d'avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilità dei lavori stessi, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali,.
- **Tempo utile** per il completamento dei lavori: giorni 80 nel rispetto delle condizioni previste dal cronoprogramma dei lavori e dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Penale in caso di ritardo:** uno per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo a norma dell'art.18 del Capitolato Speciale di Appalto.

Modalità di contabilizzazione dei lavori e finanziamento:

- A misura ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee, del D.Lgs 50/2016.
- I lavori sono finanziati con fondi del Comune di Giulianova.

2.2. Criterio di affidamento:

Offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Codice.

2.3. Ammissibilità di varianti: No

2.4 Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il geom. Fabrizio Iacovoni, tecnico dell'Area II del Comune di Giulianova.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre nel plico di invio fuori dalla busta interna)

La documentazione amministrativa, da introdurre nel plico, all'esterno della busta interna dell'Offerta economica, è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante, una o più dichiarazioni, attestanti :

- l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5 ;
- gli atti di cui al punto 3.3;
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1 ;
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 ;
- facoltativamente il possesso della certificazione di qualità di cui al punto 3.1.4 ;
- versamento a favore dell'autorità di vigilanza;
- facoltativamente la richiesta di subappalto nei limiti del 30%.

b) per ciascun operatore economico partecipante deve essere allegato il relativo «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

- a) l'assenza dei motivi di esclusione il possesso dei requisiti di qualificazione possono essere dichiarati mediante i modelli allegati al presente documento, da parte di ciascun operatore economico;
- b) la corretta compilazione dei modelli, unitamente agli allegati ivi richiamati, esaurisce gli obblighi dichiarativi;
- c) L'operatore economico può allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la

propria posizione (ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A. e atti di contenziosi contrattuali non ancora definiti).

3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice).

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del Codice:

- a) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice, l'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1, è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di tutte le persone fisiche elencate nel seguito:

--- attualmente in carica;

--- cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento;

- a) in caso di impresa individuale: il titolare;
- b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;
- c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- d) in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- e) **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

- f) i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- g) i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento.

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, l'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del Codice:

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;
- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del

1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

3.0.6 Istanza di partecipazione con la quale il concorrente in una delle forme previste dal codice dei

contratti (singola o associata), chiede di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto e dichiara:

1) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

2) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

3) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente invito e nel Capitolato Speciale di Appalto;

4) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

5) di accettare l'eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nei casi consentiti dalla vigente normativa, nelle more della stipulazione del contratto;

6) di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., anche **esclusivamente a mezzo PEC** al numero/recapito esattamente e specificamente indicato nel sotto riportato riquadro;

7) il domicilio eletto ufficialmente ai fini all'art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., al quale la Provincia invierà formalmente tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

9) che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 9.1, attestante i **Requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice**, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le persone fisiche di cui al punto 3.0.3 del presente Documento.

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica (articolo 90 del Regolamento)

- a) Attestazione SOA nella categoria prevalente prevista per l'assunzione dell'appalto;
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 48 commi 1, 3 e 6, del Codice e all'articolo 92, comma 2, del Regolamento:
 - b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in misura non inferiore alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
 - b.2) la misura del requisito di cui al precedente punto sub. b.1):
 - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'operatore economico singolo e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'operatore economico singolo;
 - b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere il requisito nella misura richiesta all'operatore economico singolo;

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3

- a) *la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);*
- b) *ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.*

3.1.4. Certificazioni (articolo 87 del Codice)

Certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), ai soli fini della riduzione degli importi delle garanzie.

3.2. Offerte presentate in Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice e dell'articolo 92 del Regolamento:

- a) dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa ed è sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
- b) ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di idoneità tecnica di cui al punto 3.1.3;

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della precedente lettera a) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le dichiarazioni di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a);
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice,
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alle lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alle predette lettere b) e c) nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto deve essere dichiarato il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra gli operatori economici.

3.2.5. Subappalto

- a) Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice;
- b) l'operatore economico deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
- c) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in caso che:
 - vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa;

Note di chiarimento alle dichiarazioni di subappalto di cui al punto 3.2.5

L'operatore economico deve tener conto, nella dichiarazione di subappalto, che ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice, non è ammesso il subappalto in misura superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

3.3. Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni)

3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

LA CAUZIONE DOVRA' ESSERE PRESTATATA A FAVORE DEL COMUNE DI GIULIANOVA con la seguente causale" SUA.TE per conto del Comune di Giulianova Intervento denominato "STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER: A) RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIA N. SAURO TRATTO EST (AMBO I LATI); B) SISTEMAZIONE SCIVOLI RACCORDO MARCIAPIEDI ZONA LIDO CENTRO E SUD. CUP - F67H16001700004 - CIG 6925735153.

- a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo di pari al 2% (due per cento) ⁽ⁱ⁾ del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 ⁽ⁱⁱ⁾ giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
 - a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente
- b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante;
- c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice:
- c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
 - del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
 - del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
 - c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l'operatore economico l'offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;
 - c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate in proporzione all'importo delle categorie assunte integralmente da un operatore economico per il quale sussiste la condizione;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digital4 del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
 - l'originale in formato digitale sia trasmesso entro il termine per la presentazione dell'offerta, mediante posta elettronica, all'indirizzo appalti@pec.provincia.teramo.it;

- e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è IL COMUNE DI GIULIANOVA

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) e seguire le istruzioni di pagamento riportate nel sito.

3.3.3. Patto di integrità / protocollo di legalità

Dichiarazione di accettazione del «Patto di integrità» adottato dal Comune di Giulianova.

3.3.4. Sopralluogo in sito:

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo in sito.

4. CAPO 4 – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta denominata "offerta economica" devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come di seguito descritti.

L'offerta, formula sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i medesimi poteri:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; **eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;**
- d) Il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:
 - d.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori;
 - d.2) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al successivo punto sub. d.3), già predeterminati dalla Stazione appaltante, non soggetti a ribasso;
 - d.3) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del Codice.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Ammissioni ed esclusioni

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse, se del caso;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla

sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

--- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;

--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata agli offerenti attraverso il sito della S.U.A. TE ;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta, da qualunque causa determinata, si provvede ad archiviare in luogo protetto la documentazione presentata dagli offerenti e le relative buste, nello stato in cui si trovano al momento del procedimento con le modalità esplicitate nel verbale delle operazioni di gara.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel giorno e nell'ora fissati per l'apertura delle offerte, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità indicate nel presente invito, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste gli offerenti il cui plico:
 - è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
 - non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
 - non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - non contiene la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.
- b) sono altresì esclusi gli offerenti:
 - in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra

forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che per l'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione, alla garanzia provvisoria e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
- b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
- c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, chiaramente non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- d) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 6.1.4, lettera c) e lettera d), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati, o, per i soggetti legittimamente non muniti di propria firma digitale, non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile;
- e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
- f) la cui garanzia provvisoria:
 - è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) dispone, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione, l'irrogazione della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'ammontare dell'appalto;
- c) la regolarizzazione degli inadempimenti, nei termini prescritti alla lettera a), corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.2.3. Soccorso istruttorio informale

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, del Codice, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante:

- a) ne richiede comunque la regolarizzazione assegnando all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano regolarizzate;
- b) non applica la sanzione di cui al citato articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) esclude l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

6.3. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.3, lettera a), salvo che l'irregolarità non essenziale sia superata in altro modo nei termini e in modo tale da non ostacolare il proseguimento della procedura;
- c) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- e) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle

disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento.

6.4. Conclusione della fase di ammissione

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti attraverso il sito istituzionale di questa S.U.A..

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora sopra indicati e/o eventualmente, in caso di rinvii, nell'ora e nel giorno comunicati agli offerenti ammessi, in **seduta pubblica**, procede all'apertura in sequenza delle buste dell'**Offerta Economica**, e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza, sulle offerte, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi dell'articolo 97, comma 10, del Codice;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2;

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta Economica**», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.5.1, lettera e);
- f) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, previsti dal Capo 4, lettera d), punto sub. d.2), ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 80 del 2016.

6.5.3. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) a conservare gli atti .

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

6.6.1. Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse:

Quando le offerte ammesse siano in numero superiore a 10 (dieci) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi, sempre **in seduta pubblica**:

- a) procede al sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall'articolo 97, comma 4, del Codice;
- b) se viene sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) della norma citata, procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo da 0,60 a 1,40 previsto dalla stessa lettera e);
- c) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia;
- d) se, per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche, l'applicazione del metodo sorteggiato ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del Codice, comporta che tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale (ovvero pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata), la Stazione appaltante, in applicazione di irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerato che in tal caso non si rileva una lesione degli interessi degli offerenti ed è rispettato il principio di imparzialità, procede immediatamente ad un nuovo sorteggio pubblico per l'individuazione di un diverso metodo di calcolo della soglia di anomalia tra quelli previsti dalla norma.

6.6.2. Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse:

- a) ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 6.6.1;
- b) ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- c) ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Codice:

si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale , ovvero che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia individuata con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 97 del codice;

nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci), non si procede all'esclusione automatica trova applicazione l'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice.

7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate;

7.3. Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia, oppure, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata nel caso ne ricorrano le condizioni;
- b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito del Comune di Giulianova e sarà è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi del Codice. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 dello stesso decreto.

7.4.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. . Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dal Comune con apposita richiesta, e, comunque, in assenza di questa, entro i termini previsti dal Codice, :

- a) a fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dal committente;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), il Comune provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
- g) **Il Contratto verrà stipulato dal Comune di Giulianova ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice dei Contratti.**

9. CAPO 9 DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- b) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.1.2. Imposta di bollo:

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo; pertanto il concorrente deve apporre la competente marca da bollo sul foglio dell'Offerta economica;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Disposizioni finali

9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente. In ogni altro caso:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi in sede di offerta.

9.2.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento, di documentazione e di sopralluogo, sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) l'intera documentazione progettuale è pubblicata, unitamente al presente Bando sul sito istituzionale della S.U.A. TE.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) de L'Aquila.

10.1.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura di gara , nonché responsabile, è il dirigente dell'Area 3, della Provincia di Teramo, nella persona del dott. Leo Di Liberatore;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento e successivamente dal Comune di Giulianova.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del Codice;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) il progetto esecutivo con i relativi allegati;

Il Responsabile del Procedimento di scelta del contraente è il dott. Leo Di Liberatore, dirigente dell'Area 3 della Provincia di Teramo (tel. 0861 331540 – 331557 – 331524 pec: appalti@pec.provincia.teramo.it

Teramo, li 30 dicembre 2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3
F.to Dott. Leo Di Liberatore